

ORDINE degli AVVOCATI
di Vicenza

PROTOCOLLO SOVRAINDEBITAMENTO

TRA

TRIBUNALE DI VICENZA, con sede in Vicenza, Via Ettore Gallo n. 24, codice fiscale n. 80021970241 - di seguito denominato Tribunale - legalmente rappresentato dal Presidente dott. Alberto Rizzo, nato a Bressanone (BZ), il 18.12.1958;

e

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VICENZA, con sede in Vicenza, Contrà del Monte n. 13 - legalmente rappresentato dal Presidente dr.ssa Margherita Monti nata a Vicenza il 24.01.1958

e

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA, con sede in Vicenza, Palazzo Gualdo - legalmente rappresentato dal Presidente Avv. Fabio Mantovani nato a San Bonifacio (VR) il 26.10.1962;

e

COMUNE di VICENZA, con sede nel Comune, legalmente rappresentato dal Sindaco dott. Achille Variati, nato a Vicenza il 19.01.1953;

Premesso che

con raccomandazione 12.03.2014 la U.E. ha rivolto agli stati membri l'invito a garantire alle imprese in difficoltà finanziaria l'accesso a procedure che permettano loro di ristrutturarsi in una fase precoce, in modo da evitare l'insolvenza, massimizzando pertanto il valore per i creditori, individuando altresì l'obiettivo di dare una seconda possibilità agli imprenditori onesti che incappano in una crisi (1° considerando);

nella medesima raccomandazione si precisa che, sebbene essa non concerna il sovraindebitamento dei consumatori e il loro fallimento, gli stati membri sono invitati a valutare la possibilità di applicarne i principi anche ai consumatori e, in generale, al debitore civile (15° considerando);

uno degli obiettivi delle procedure di insolvenza, sia dell'imprenditore che del debitore civile, è quindi quello di ottenerne l'esdebitazione, esigenza dettata non già da ragioni etiche o morali, bensì imposta dall'esigenza del buon funzionamento del mercato, che altrimenti vedrebbe sottratto alla produzione un numero elevato di acquirenti, privati di ogni capacità recettiva; nonché imposta da ragioni di buon funzionamento della società, in quanto la condizione di sovraindebitamento sottrae alla società un numero elevato di cittadini potenzialmente attivi, in grado di adempiere ai fondamentali doveri imposti dall'art. 4 Cost.;

con la l. 3/2012, c.d. legge salva-suicidi, riformata con d.l. 179/2012 e con l. 221/2012, il legislatore italiano ha introdotto una disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento, dedicata al sovraindebitamento del consumatore e

dell'imprenditore non fallibile, al fine di evitare che il medesimo finisca nella rete dell'usura e dell'estorsione o, se vi è già entrato, al fine di aiutarlo ad uscirne (cfr. artt. 1-5);

la preferenza del legislatore italiano per la composizione concorsuale della crisi da sovraindebitamento è oggi certificata dall'art. 480 c.p.c. (contenuto dell'atto di precetto), come novellato dal d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015, a mente del quale il precetto deve contenere l'avviso al debitore della possibilità di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

è necessario dare concretezza e favorire quindi l'accesso del debitore civile agli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.), al fine di favorire la risoluzione concorsuale del sovraindebitamento e in tal modo l'accesso all'esdebitazione, per i risvolti macroeconomici e sociali dianzi esposti;

presso il Tribunale di Vicenza sono state iscritte a ruolo n. 860 procedure esecutive immobiliari per il 2014, n. 752 per il 2015 e n. 768 per il 2016;

a fronte di questo dato, constano solo n. 8 iniziative riconducibili alle procedure di sovraindebitamento, previste dalla legge n. 3/2012;

i debitori esecutati nelle procedure di esecuzione immobiliare sono potenzialmente una platea numerosa di soggetti interessati all'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, essendo sottoposti all'esecuzione per lo più per il mancato pagamento delle rate del mutuo o delle spese condominiali, a causa di contingenze dovute alla crisi economica mondiale;

obiettivo del presente Protocollo è pertanto quello di favorire e creare le condizioni perché i debitori individuali conoscano e vengano in contatto con gli O.C.C. per consentire una valutazione della relativa posizione e vagliare le concrete possibilità di accedere ad una delle procedure previste dalla l. 3/2012 e ottenere così, all'esito positivo della procedura prescelta, l'esdebitazione, così realizzando anche una significativa riduzione delle procedure esecutive immobiliari pendenti;


si tratta cioè di promuovere e favorire l'operatività di un importantissimo strumento, tuttora poco applicato perché poco conosciuto, costituito dalla legge n. 3/2012, voluto dal Legislatore sulla scorta delle esperienze normative di altri Paesi industrializzati (Germania, Francia USA), per favorire, in ultima analisi, oltre al recupero individuale dei soggetti sovraindebitati, anche una migliore ripresa economica, conseguente al recupero di attività produttiva da parte dei soggetti esdebitati;

in questo il Tribunale di Vicenza, a mezzo dei GG.EE. e degli ausiliari, può svolgere un ruolo attivo;

parimenti, gli Ordini Professionali (inizialmente degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti) potranno operare sinergicamente per il conseguimento dei medesimi scopi, nell'ambito della legge n. 3/2012 e relativo Regolamento di attuazione (d.m. 24 settembre 2012 n. 202), anche promuovendo la conoscenza concreta dello strumento legale;

tanto premesso

i firmatari, come sopra individuati, convengono quanto segue:



il Tribunale predisporrà, nel mandato con cui viene dato l'incarico al Custode per la gestione dell'immobile oggetto di esecuzione forzata, anche il mandato di informare il debitore esecutato delle opportunità offerte dalla legge n. 3/2012;

i Custodi Giudiziari delle espropriazioni immobiliari, in occasione del primo accesso-visita all'immobile, avranno cura di informare i debitori esecutati dell'esistenza e delle possibilità offerte dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

gli O.C.C. , una volta contattati, avranno cura di effettuare una prima valutazione gratuita sulla situazione debitoria e patrimoniale del debitore stesso e sulle concrete possibilità di accedere ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

gli O.C.C., in caso di esito positivo della valutazione e assunzione in carico della pratica, presenteranno l'eventuale ricorso per l'accordo, il piano o la liquidazione prima che sia avviata la fase liquidativa nelle esecuzioni immobiliari;

non si farà luogo a sospensione dell'esecuzione prima della presentazione del ricorso per l'omologa dell'accordo o della presentazione del piano del consumatore o per la liquidazione;

dall'applicazione del presente protocollo non discendono oneri o spese per il Tribunale di Vicenza, né impedimenti o rallentamenti per i creditori nel recupero dei propri crediti;

il protocollo è aperto alla sottoscrizione da parte di altri soggetti, quali Comuni, Enti Pubblici, altri O.C.C., associazioni di consumatori, associazioni assistenziali e di volontariato, associazioni dei creditori, e a tutti coloro che svolgano attività nell'ambito operativo del presente protocollo e che ritengano di poter offrire un contributo per la sua operatività e il raggiungimento dei suoi fini, anche in supporto delle situazioni di bisogno dei beneficiari del protocollo stesso;

aderisce al presente protocollo il Comune di Vicenza, il quale assume i seguenti impegni:


1) promuovere la conoscenza e la divulgazione ai cittadini circa la possibilità di ricorrere alle procedure previste dalla Legge n. 3 del 27.01.2012, sia mediante informazioni dirette alle persone che si rivolgono agli sportelli dei servizi sociali territoriali che mediante pubblicazione sul proprio sito internet del presente protocollo;

2) prevedere la possibilità per i nuclei familiari:

- sottoposti a rilascio dell'abitazione, a seguito di pignoramento e vendita all'asta di immobile di proprietà;
- con sistemazione alloggiativa precaria e temporanea a seguito di avvenuta esecuzione dello sfratto derivante dalla vendita dell'immobile;

di accedere agli alloggi di emergenza abitativa o di disagio abitativo messi a disposizione dal Comune, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali vigenti;

il Tribunale procederà a monitoraggio periodico (con cadenza semestrale), sia statistico che qualitativo, dell'andamento del Protocollo, avuto riguardo agli accessi alle procedure ed al loro esito, come da separato disciplinare;


A large handwritten number '4' is located on the right side of the page. At the bottom right, there is a handwritten signature in black ink.

i firmatari concorderanno le concrete modalità operative e lo spazio d'intervento di ciascuno di essi.

Vicenza, 9 febbraio 2017.


Il Presidente del Tribunale
di Vicenza

Dott. Alberto Rizzo




Il Presidente dell'ODCEC
di Vicenza

Dott.ssa Margherita Monti



Il Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Vicenza

Avv. Fabio Mantovani



Per
Il Sindaco di Vicenza

Dott. Achille Variati

